



COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° **40** del 08/03/2019

Oggetto:

Imposta di soggiorno anno 2019 - Approvazione tariffe

L'anno duemiladiciannove, e questo giorno otto del mese di marzo alle ore 12:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1	<i>Samuele Lippi</i>	Sindaco	Presente
2	<i>Giovanni Salvini</i>	Vice Sindaco	Presente
3	<i>Lia Buralassi</i>	Assessore	Presente
4	<i>Antonio Giuseppe Costantino</i>	Assessore	Presente
5	<i>Sabrina Giannini</i>	Assessore	Presente
6	<i>Danilo Zuccherelli</i>	Assessore	Assente

Partecipa il Dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Richiamato il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visto l'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dispone :

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Dato atto che il comma 3 del sopracitato art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente:

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Dato atto che il Regolamento attuativo previsto dall'art. 4 comma 3, del D.Lgs 23/2011 non è stato ancora emanato e che pertanto per quanto non disciplinato dalla legge, si applica la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/1997;

Visto che la Regione Toscana, con Decreto n. 610 del 27.2.2012, ha iscritto il Comune di Cecina (LI) nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, accogliendo la richiesta n. 4676 del 13.2.2012 dando atto che ricorrevano le condizioni per l'iscrizione ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 07.05.2012;

Considerato che il suddetto regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con proprio atto n.7 del 20 febbraio 2019;

Preso atto che l'art. 1 comma 3 del citato Regolamento Comunale dispone che il periodo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e le relative tariffe vengano deliberate dall'Amministrazione Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione all'interno di una griglia che va da euro 0,50 a euro 2,50 (art. 4 comma 1 del Regolamento Comunale in materia di Imposta di Soggiorno);

Ricordato inoltre che la Regione Toscana ha approvato la legge n° 86 del 20 dicembre 2016 "Testo unico del sistema turistico regionale", così come modificata per effetto della Legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018;

Considerato che il sopra richiamato Testo unico del sistema turistico regionale a cui ha fatto seguito il Regolamento di attuazione dello stesso (Regolamento del 7 agosto 2018, n. 47/R), ha introdotto molteplici novità di carattere normativo ed economico nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive, nonché delle imprese e professioni turistiche, allo scopo di realizzare una maggiore organicità della disciplina, regolamentando, tra l'altro, la tipologia del "bed & breakfast" (art. 56) e le locazioni turistiche (art. 70);

Tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno;

Dato atto che le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n.50/2017 così come convertito in legge nonché le norme contenute nel "Testo unico del sistema turistico regionale" (legge Regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 così come modificata per effetto della Legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018), sono state recepite nelle modificazioni al Regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con atto del C.C. n.7 del 20/02/2019;

Visto inoltre l'articolo 4, comma 3, del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno, il quale prevede che la Giunta, in sede di approvazione della misura annua dell'imposta, possa stabilire la facoltà, per i privati che

gestiscono immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, possano provvedere al pagamento dell'imposta di soggiorno per l'intera annualità, in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze;
Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di continuare a dare ulteriore impulso agli interventi a favore del turismo, della manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali;

Rilevato che per assicurare adeguati servizi e standard di qualità è necessario procurarsi in proprio, ovvero attraverso gli introiti dell'Imposta di Soggiorno, i mezzi finanziari destinati ai suddetti interventi;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere, ai sensi del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno vigente, ad individuare il medesimo periodo di applicazione dell'imposta dell'anno 2018 ovvero dal 1 maggio al 30 settembre 2019 nonché ad approvare le stesse tariffe previste per il corrente anno, così come evidenziato nella sottostante tabella:

	Tariffa a notte per ogni persona non esente
Alberghi e Residenze turistico alberghiere	
1 stella	Euro 0,50
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,50
4 stelle	Euro 2,00
5 stelle	Euro 2,50
Villaggi Turistici	
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,50
4 stelle	Euro 2,00
Residence	Euro 1,00
Agriturismi	Euro 1,00
Locazioni turistiche	Euro 1,00
Albergo diffuso	Euro 1,00

Agricampeggio	Euro 0,50
Campeggi	Euro 0,50
Ostelli per la gioventù	Euro 0,50
Bed & breakfast	Euro 1,00
Affittacamere	Euro 0,50
Case per ferie	Euro 0,50
Aree di sosta	Euro 0,50
Tutte le altre strutture ricettive previste dalla normativa vigente	Euro 0,50

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, allegati al presente provvedimento;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

1. Di determinare le tariffe dell'imposta di soggiorno per il Comune di Cecina, per il periodo intercorrente dal 1 maggio al 30 settembre 2019, per ogni pernottamento e per ogni persona, nella stessa misura applicata nel 2018:

	Tariffa a notte per ogni persona non esente
Alberghi e Residenze turistico alberghiere	
1 stella	Euro 0,50
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,50
4 stelle	Euro 2,00
5 stelle	Euro 2,50

Villaggi Turistici	
2 stelle	Euro 1,00
3 stelle	Euro 1,50
4 stelle	Euro 2,00
Residence	Euro 1,00
Agriturismi	Euro 1,00
Locazioni turistiche	Euro 1,00
Albergo diffuso	Euro 1,00
Agricampeggio	Euro 0,50
Campeggi	Euro 0,50
Ostelli per la gioventù	Euro 0,50
Bed & breakfast	Euro 1,00
Affittacamere	Euro 0,50
Case per ferie	Euro 0,50
Aree di sosta	Euro 0,50
Tutte le altre strutture ricettive previste dalla normativa vigente	Euro 0,50

- Di stabilire, relativamente ai privati che gestiscono immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, in alternativa al pagamento dell'importo indicato nella tabella di cui al punto 1 "Locazioni turistiche", l'applicazione dell'imposta di soggiorno con pagamento dell'importo forfettario per l'intero periodo (dal 1 maggio al 30 settembre 2019) e per immobile, di € 100,00, calcolato sulla base di numero di n. 100 presenze forfettarie tassabili;
- Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle forme ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Samuele Lippi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lucio D'Agostino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.